



# COMUNE DI DIAMANTE

## (Provincia di Cosenza)

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	49
DATA	28/10/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"
----------	--

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO**, IL GIORNO VENTOTTO DEL MESE DI OTTOBRE  
 ALLE ORE 18,00, CON CONTINUAZIONE, NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

ALLA PRIMA/~~SECONDA~~ CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA/~~STRAGORDINARIA~~ CHE E' STATA PARTECIPATA AI  
 SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE:

	PRESENTE	ASSENTE
1) ORDINE ACHILLE	X	
2) PRESTA MARTINA	X	
3) SOLLAZZO SIMONE	X	
4) BARTALOTTA FRANCESCO	X	
5) BELCASTRO MICAELA	X	
6) CASELLA MARIANO	X	
7) BENVENUTO FLAVIA	X	
8) LISERRE FRANCESCO	X	

	PRESENTE	ASSENTE
9) FERROTTA ANTONINO		X
10) PASCALE GIUSEPPE	X	
11) PASCALE MARCELLO	X	
12) CAUTERUCCIO ANTONIO	X	
13) MARSIGLIA DANIELA		X

ASSEGNATI	N.	13
IN CARICA	N.	13

PRESENTI	N.	11
ASSENTI	N.	2

RISULTANO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE:

PRESIEDE IL CONSIGLIERE **MARIANO CASELLA** NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE **Avv. ROSA SANTORO**.

## IL PROPONENTE

### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2013, esecutiva, di approvazione del vigente "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13/07/2015, esecutiva, di rettifica dell'art. 12 del vigente "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO";

**TENUTO CONTO** dei seguenti recenti interventi legislativi in materia da recepire nel presente Regolamento:

- Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020 n. 34 art. 180 commi 3 e 4) con il quale sono stati riscritti l'articolo 4 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l'articolo 4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 assegnando a tutti i gestori la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
- D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 e s.m.i. art. 5 *quinquies*, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, cosiddetto Decreto Fisco e Lavoro in base al quale "Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020".

**RITENUTO** pertanto necessario aggiornare il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno rendendolo conforme ai recenti interventi legislativi in materia, al fine di:

- dare atto che i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale, sono qualificati dalla legge responsabili di imposta (con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo);
- dare atto, nei limiti di legge, della disapplicazione delle sanzioni penali precedentemente connesse alla figura dell'agente contabile in ragione del mutamento del ruolo del gestore e della sostanziale depenalizzazione delle eventuali violazioni connesse alla gestione dell'imposta di soggiorno;
- introdurre gli obblighi dichiarativi e di riversamento dell'imposta incassata dal responsabile di imposta secondo quanto disposto dalla normativa tributaria/amministrativa;

**DATO ATTO** che le modificazioni sopra esposte sono riportate nella bozza di Regolamento disciplinante l'Imposta di Soggiorno (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che il regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale è stato discusso e licenziato nel testo che si allega dalla competente Commissione Consiliare sui regolamenti nella seduta del 21.10.2024;

**VISTO** l'art. 7 del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita: "Art. 7 - Regolamenti. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.";

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**DATO ATTO CHE** le tariffe dell'imposta saranno stabilite di anno in anno dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale e che detta delibera formerà allegato obbligatorio del bilancio e dovrà essere riconfermata dal consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione a cui si riferiscono le tariffe deliberate;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **PROPONE**

**Per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati:**

- 1. DI APPROVARE**, in applicazione delle norme richiamate in narrativa l'allegato "**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**", composto da nn. 19 articoli, che di questo atto ne costituisce parte integrante della presente deliberazione; *\* così come emendato all'art. 5 comma 2: "A PARTIRE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'OBLIGATORIETA' PER LEGGE".*
- 2. DI DARE ATTO** che il regolamento, nel testo proposto, entrerà in vigore secondo quanto previsto dalle norme statutarie vigenti;
- 3. DI TRASMETTERE** a norma dell'art. 13, del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito nella L. 214 del 22.12.2011 come integrato e modificato dal Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 e s.m.i. copia della presente delibera e del regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nel rispetto delle specifiche tecniche allo stato applicabili;
- 4. DI DISPORRE**, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;

5. **DI DISPORRE** inoltre, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.



**IL PROPONENTE / IL SINDACO**

Avv



P A R E R I

ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267  
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

SETTORE II - UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE=====

DIAMANTE, LI

23/10/2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
RAGIONERIA AMBA

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE II - UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE=====

DIAMANTE, LI

23/10/2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
RAGIONERIA AMBA

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO IL PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI ESPRESSO CON VERBALE N. 66 DEL 24/10/2024

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI N. 11 ; ASSENTI N. 2 ; VOTANTI N. 11 ; VOTI FAVOREVOLI N. 9 ;

VOTI CONTRARI N. 1 ( \_\_\_\_\_ );

ASTENUTI N. 2 ( PASCALÉ MARCELLO, CAUTERUCCIO ANTONIO )

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa *cosi come emendato all'art. 6 comma 2: "A partire dall'entrata in vigore dell'obbligatorio per legge"*.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO  
(A \_\_\_\_\_)



DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
( \_\_\_\_\_ )

\* VEDASI L'ALLEGATO VERBALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PRESENTI N. 11 ; ASSENTI N. 2 ; VOTANTI N. 11 ; VOTI FAVOREVOLI N. 9

VOTI CONTRARI N. 1 ( \_\_\_\_\_ );


ASTENUTI N. 2 ( PASCALE MARCELLO, CAUTERUCCIO ANTONIO )

**LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

IL SE  
(A



IL P



LIO

**IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,**

**ATTESTA**

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CON VOTAZIONE SEPARATA.

Diamante, li 26/11/2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

( \_\_\_\_\_ )  
(BIERO)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ..... PER DECORSO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI.

Diamante, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Avv. Francesca TROMBIERO)

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA.**

Diamante, li \_\_\_\_\_



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Avv. Francesca TROMBIERO)

VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO \_\_\_\_\_ PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE

Diamante, li \_\_\_\_\_



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI  
SOGGIORNO**

## **Art.1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Diamante nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e delle disposizioni contenute dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

## **Art.2**

### **Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta di soggiorno nel Comune di Diamante.
2. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo e promozione della città, di manutenzione della città, di fruizione e di recupero dei beni culturali ed ambientali locali, attività culturali e di spettacolo individuati come veicoli ed attrattori turistici, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nelle misure risultanti dal bilancio di previsione del Comune relativo al medesimo anno di riferimento dell'imposta.
3. L'imposta di soggiorno viene altresì destinata al funzionamento dello Sportello Imposta di Soggiorno presso la quale dovranno essere assegnate figure preposte alle verifiche sugli immobili che richiedono il rilascio del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
4. La destinazione dei fondi provenienti dall'Imposta di soggiorno viene destinata, ad inizio di ogni esercizio finanziario, su proposta dell'Assessore al Turismo, con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

## **Art.3**

### **Presupposto d'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento, per l'intero anno solare, presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Diamante, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

## **Art.4**

### **Definizione di struttura ricettiva**

1. Tra le strutture ricettive sono comprese:
  - a) le strutture alberghiere;
  - b) i campeggi;
  - c) area sosta camper;
  - d) le strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva;
  - e) le strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione;
  - f) i residence;
  - g) gli agriturismi;
  - h) case private affittate con contratto di locazione ad uso turistico.

## **Art.5**

### **Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Diamante.

**Art.6**  
**Soggetto passivo**

1. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.
2. Tutte le strutture turistiche che operano sul territorio comunale, ~~a partire dal 2 novembre 2024~~,\* dovranno obbligatoriamente esporre su ogni piattaforma digitale ovvero su ogni stampa cartacea che promuove l'attività, nonché sull'insegna di esercizio e sulle piattaforme online della medesima, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rilasciato esclusivamente dal Ministero del Turismo insieme ad un logo brandizzato del Comune di Diamante individuato dallo stesso Ente, da collocarsi all'esterno di locali in cui viene esercitata l'attività.

\* A PARTIRE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBIGATORIETA' PER LEGGE.

**Art.7**  
**Misura dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta per ciascun giorno di pernottamento e per ciascun soggetto nelle seguenti misure stabilite con riferimento alle diverse strutture ricettive, definite dalla normativa regionale, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti nonché del conseguente prezzo del soggiorno:
2. Per gli Alberghi, gli Hotel e i villaggi turistici la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".
3. L'imposta di soggiorno per tutte le categorie è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
4. La misura dell'imposta è determinata, annualmente (dal 1 gennaio al 31 dicembre), con atto deliberativo dalla Giunta Comunale da assumersi entro il 30 novembre dell'anno precedente a partire dai seguenti importi base.

IMPORTO	TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE	ESENZIONE
	<b>STRUTTURE ALBERGHIERE</b>	
€. 2,00	Fino a 3 stelle.	Dal 11° giorno di pernottamento.
€. 2,50	4 stelle.	Dal 11° giorno di pernottamento.
€. 3,00	5 stelle.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	<b>STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE</b>	
€. 1,50	Bed & Breakfast imprenditoriali.	Dal 11° giorno di pernottamento.
€. 1,50	Bed & Breakfast non imprenditoriali.	Dal 11° giorno di pernottamento.
€. 1,50	Affittacamere imprenditoriali.	Dal 11° giorno di pernottamento.
€. 1,50	Bed & Breakfast non imprenditoriali.	Dal 11° giorno di pernottamento.
+		

€. 1,50	Case per vacanze.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	<b>CASE PRIVATE DATE IN LOCAZIONE CON CONTRATTO TURISTICO</b>	
€. 1,50	Classificazione unica.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	<b>RESIDENCE</b>	
€. 1,50	Classificazione unica.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	<b>AGRITURISMO</b>	
€. 1,50	Classificazione unica.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	<b>AREA SOSTA CAMPER</b>	
€. 3,50	Classificazione unica per camper.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	<b>CAMPEGGI</b>	
€. 1,50	Classificazione unica.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	<b>STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA</b>	
€. 1,00	Ostelli.	Dal 11° giorno di pernottamento.

5. In assenza di specifico atto deliberativo, nei termini indicati dal comma precedente, si intende confermata, per l'anno successivo (dal 1 gennaio al 31 dicembre), l'imposta vigente per l'annualità in corso.

#### **Art.8 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i soggetti:
  - a. iscritti nell'anagrafe dei residenti e nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) del Comune di Diamante;
  - b. che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto i (12) dodici anni di età;
  - c. che soggiornano per motivi di studio, di lavoro alle dipendenze del Comune di Diamante o di enti pubblici diversi per attività e/o servizi in favore del territorio comunale.
  - d. ospitalità, istituzionali e civili, il cui costo del soggiorno e a totale carico del Comune di Diamante;
  - e. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore, ex L. 104/1992, Art. 3 c.3
  - f. volontari che prestano il proprio servizio sociale sul territorio del Comune di Diamante in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati e/o Patrocinati dall' Ente Locale o in occasione emergenze e di protezione civile;
  - g. per i gruppi organizzati da agenzie di viaggio e di turismo che comprendono almeno la partecipazione di venticinque visitatori, l'esenzione viene applicata per ogni autista di pullman per un accompagnatore turistico al seguito;

- h. appartenenti alle forze di pubblica sicurezza, statali e locali, compreso il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, che per esigenze di servizio certificabili, anche di carattere temporaneo, soggiornano in strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Diamante;
  - i. tutti quei dipendenti che alloggiano, per mansioni lavorative, nella propria struttura ricettiva;
  - j. I soggetti, in ragione di un accompagnatore per paziente, che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate presenti nel territorio comunale e/o nel raggio di 25 km dai confini del Comune di Diamante.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere f) g) m) e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, contenete le generalità degli accompagnatori/ genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

#### **Art.9** **Versamento**

1. Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.
2. Dopo l'entrata in vigore del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva non è più inquadrabile nel novero degli agenti contabili in quanto ha assunto la qualifica soggettiva di responsabile di imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva riversa al Comune di Diamante gli importi riscossi, entro il giorno quindici del mese successivo a quello nel corso del quale ha incassato le somme, in una delle seguenti modalità:
  - a. mediante bollettino postale o bonifico bancario;
  - b. con procedura informatica predisposta dal Comune e messa a disposizione dei gestori delle strutture ricettive;
  - c. mediante versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

#### **Art.10** **Dichiarazione ed altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti ad informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, gli ospiti delle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti a dichiarare al Comune di Diamante il numero dei soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso del mese, con indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, dell'imposta dovuta, di quella riscossa e degli estremi del riversamento al Comune, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell'imposta da effettuarsi tramite il portale telematico in uso presso l'Ente.
3. La dichiarazione deve essere trasmessa secondo le modalità stabilite dall'Ente, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando canali postali, a mano tramite protocollo o telematicamente ed esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (pec).
4. Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il mese in cui il soggetto passivo deve effettuare il versamento.

## **Art.11**

### **Poteri istruttori ed accertamento**

1. Il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti passivi nonché ai gestori delle strutture ricettive, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti ovvero la compilazione di questionari connessi agli obblighi tributari, della dichiarazione sostitutiva di notorietà (All. A), nonché ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. Il soggetto passivo ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comune può, altresì, effettuare accessi in qualsiasi momento presso le strutture ricettive.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In ogni caso, non si fa luogo ad accertamento per importi complessivi pari o inferiore ad euro cinque.

## **Art.12**

### **Sanzioni ed interessi**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate secondo i principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dall'art. 16 della Legge Regionale n. 34 del 07/08/19.
2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'imposta non versata. In caso di ritardo non superiore a quattordici giorni, la predetta sanzione si applica nella misura di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. Ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni degli obblighi riportati agli artt. 10 e 11, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00. La sanzione è irrogata secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. La violazione per ritardata dichiarazione di cui all'art. 10 commi 2 e 3, può essere sanata in autotutela attraverso il versamento, contestuale alla comunicazione, della sanzione di € 50,00 per ogni mese di ritardo.
6. Per la violazione prevista dall'art. 6 comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro per ogni giorno di pubblicità effettuata senza l'esposizione del Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.) correlato di logo brandizzato del Comune di Diamante, art. 6 c. 2 del presente Regolamento.
7. Alle aziende che promuovono attività turistiche ricettive e assimilate in assenza dell'esposizione del CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.), correlato di logo brandizzato del Comune di Diamante, art. 6 c. 2 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 euro per ogni giorno di pubblicità effettuato in violazione sempre del medesimo regolamento.

## **Art.13**

### **Riscossione coattiva**

1. Ai fini della riscossione coattiva degli importi non versati, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. La modalità per la riscossione coattiva è quella vigente per i tributi comunali.

#### **Art.14**

##### **Rimborsi**

1. Nel caso di versamento in misura superiore rispetto a quella dovuta, l'importo non dovuto è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze, entro il termine di cinque anni dal pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione prevista all'art. 10 del presente regolamento.
2. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somma da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 4 dell'art. 12 del presente regolamento. 4. In ogni caso, non si fa luogo a rimborso per importi pari o inferiore ad euro quindici.

#### **Art. 15**

##### **Servizio on-line imposta di soggiorno**

1. Il Comune di Diamante fornisce agli operatori del settore l'utilizzo di una piattaforma informatica on-line, dove gli stessi dovranno assolvere a tutti gli adempimenti inerenti all'imposta di soggiorno.

#### **Art. 16**

##### **Funzionario responsabile dell'imposta.**

1. Con proprio atto deliberativo, la Giunta Comunale provvede, alla nomina di un funzionario comunale responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Al funzionario comunale responsabile dell'imposta è assegnato il compito di provvedere alla organizzazione delle attività legate alla gestione del tributo, predisponendo e adottando gli atti consequenziali.

#### **Art.17**

##### **Contenzioso**

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria.

#### **Art.18**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per tutte quelle norme non comprese nel presente regolamento, sia applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge relative all'ordinamento tributario, in particolare, i decreti legislativi n. 472 del 18/12/1997; l'art.1 della legge n. 296 del 27/12/2006 con i commi dal 158 al 170 ed del Regolamento Generale delle Entrate e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 19**

##### **Pubblicazione**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 c.2 del d.lgs. n. 446/1997, è comunicato al Ministero delle il trentesimo giorno dalla data di esecutività. 2. Il regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed entrerà in vigore il decimo quinto giorno dalla pubblicazione.



# COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

## REVISORE UNICO DEI CONTI

<b>Verbale n. <u>66</u></b>  <b>Data <u>24 OTTOBRE 2024</u></b>	<b>OGGETTO:</b> Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto <b>APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"</b>
---	---

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **OTTOBRE** il sottoscritto **Dott. Domenico PISANO** Revisore Unico di questo Ente nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2021 procede ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"**;

\*\*\*\*\*

**PREMESSO CHE** quest'Organo di Revisione ha esaminato la proposta del nuovo **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**;

**VISTE** le disposizioni normative intervenute in ambito di fiscalità locale;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);

**VISTO** l'art.239, comma1, lettera b), punto7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli enti locali al punto 2.8 lettera b);

**CONSIDERATO** che la Commissione regolamenti ha esaminato ed approvato in data 21.10.2024 la proposta di **NUOVO "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"**;

**VERIFICATO** che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza;
- prevede meccanismi che genereranno maggiori entrate per l'Ente

**OSSERVATO** che la proposta consiliare e relativo regolamento, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile ed in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato è coerente con i dettami di legge;

**Tutto ciò premesso**

## **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"**.

Letto, approvato e sottoscritto.




**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

*Dott. Domenico PISANO*

*firmato sull'originale*

Emendare il Comma 2 dell'Articolo 6 – Soggetto passivo.

Tutte le strutture turistiche che operano sul territorio comunale, a partire dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà per legge ~~2 novembre 2024~~ (togliere il periodo: 2 novembre 2024) , dovranno obbligatoriamente esporre su ogni piattaforma digitale ovvero su ogni stampa cartacea che promuove l'attività, nonché sull'insegna di esercizio e sulle piattaforme online della medesima, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rilasciato esclusivamente dal Ministero del Turismo insieme ad un logo brandizzato del Comune di Diamante individuato dallo stesso Ente, da collocarsi all'esterno di locali in cui viene esercitata l'attività.



## VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/10/ 2024 ORE 18:00

### TERZO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

Illustra la proposta il Consigliere Bartalotta Francesco. Ricorda che uno dei primi obiettivi concreti è quella di programmare l'estate. Ha avuto la visione di parlarne con gli uffici ce ciò ha dato spunto ad una revisione della disciplina dell'imposta di soggiorno, ferma al 2013. Ho parlato con i responsabili Gamba e Settembre e la dottoressa Amendola che gestisce il gestionale dell'imposta di soggiorno. Ringrazia il Presidente della Commissione Regolamenti, Daniela Marsiglia ed i Consiglieri Benvenuto e Perrotta, per il supporto dato alla stesura di questo regolamento. Ricorda gli incassi degli ultimi anni dell'imposta di soggiorno. E' un dato paragonabile al Comune di Paola che ha lo stesso numero di posti letto. Il potenziale potrebbe dare di più e quindi si è ragionato di mettere mano alla disciplina adeguandola a regolamentazioni di località assimilabili a Diamante come Tropea. Evidenzia che nella quasi totalità di casi, l'esenzione è sotto i 12 anni e non under 16 anni. Viene tolta l'esenzione per gli over 70. E' stato allungato il periodo di tassazione considerando la destagionalizzazione del turismo. In sede di approvazione delle tariffe sarà la Giunta a stabilire le somme e le maggiorazioni. Vi è stato un aumento nella tariffazione base. Fa una precisazione in merito al CIN e propone un emendamento al Comma 2 art.6: "a partire dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà per legge". Ricorda che si paga per i primi 10 giorni.

Il Consigliere Marcello Pascale precisa che il Regolamento ha una valenza di natura tecnica per il dovuto aggiornamento, andando avanti nel tempo, ma non lo convince questo nuovo sportello. In pratica queste entrate in più le utilizziamo per pagare le persone agli sportelli e non è d'accordo con l'età di 12 anni e non concorda sul fatto che le grandi Città sono attestate a 12 anni, ma piuttosto a 14 anni. Si dichiara favorevole all'emendamento.

Il Consigliere Cauteruccio Antonio ritiene opportuno che dopo 10 anni si metta mano all'imposta e in questo momento, in virtù degli aggiornamenti normativi. Ci sono degli aspetti che non lo convincono. Rimarca che, se non ci sono controlli, non c'è aumento del gettito e chiede se è adeguato agli ultimi aggiornamenti legislativi. Chiede se è stata esaminata la possibilità di una riscossione diretta da parte del Comune. Chiede se lo sportello sarà attuato con persone assunte attraverso graduatorie come quella Asmel o sarà un'altra cosa come quello già visto del progetto "Sinergia manutentiva". Accenna alla figura di un "Vigile turistico".

Il Consigliere Giuseppe Pascale aggiunge che sarebbe opportuno che ogni gruppo consiliare avesse un suo rappresentante in merito alle Commissioni e precisa che è giusto un adeguamento tariffario ed utile uno sportello, se sarà anche per il controllo, facendo emergere il sommerso con B&B che non versano la tassa di soggiorno.

Il Consigliere Bartalotta Francesco ricorda che la dottoressa Amendola ha partecipato ai lavori della comunicazione su autorizzazione del Presidente e proprio su suggerimento della dottoressa Amendola vi è stato necessario adeguamento regolamentare alle sopravvenute novità legislative.

Il Consigliere Liserre Francesco richiama al rispetto dei regolamenti.

Il Consigliere Cauteruccio ricorda al Consigliere Bartalotta che fino all'ultimo giorno della scorsa consiliatura hanno fatto parte della stessa maggioranza e rimarca che uscendo dalla crisi pandemica non era decisione opportuna ed offensiva per determinate categorie di operatori.

Con 2 astenuti (Cauteruccio Antonio e Marcello Pascale ) si approva.

Si approva l'immediata esecutività con 2 astenuti (Cauteruccio Antonio, Marcello Pascale).